

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

seconda sezione civile

in persona del Giudice monocratico Dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3693/15 R.G. promossa da:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante [REDACTED] rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Letterio Stracuzzi di Catania e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Bergamo, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], in [REDACTED]

- opponente -

contro

[REDACTED], in persona del Procuratore speciale [REDACTED] rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Bergamo, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] in [REDACTED]

- opposta -

Conclusioni per l'opponente: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna



declaratoria, così giudicare: nel merito: dichiararsi l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della [REDACTED], con conseguente dichiarazione di nullità, invalidità, improcedibilità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, dichiararsi l'illegittimità dell'atto di precetto notificato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa."

Conclusioni per l'opposta: "In via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione; in via preliminare: revocare l'ordinanza di accoglimento dell'avversa istanza di sospensione della "provvisoria esecutività del titolo esecutivo" in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti; nel merito: rigettare l'avversa opposizione in quanto priva di fondamento. Si insite in ogni caso per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.2"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. origina dalla notifica, da parte di [REDACTED], di un "Atto di precetto per rilascio di immobile ex art. 605 c.p.c." contestualmente alla ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal giudice del



Tribunale di Treviso in data 4.2.2014 (corretta con provvedimento in data 13.5.2014), munita di formula esecutiva, con la quale era stato ordinato a [REDACTED] di riconsegnare l'immobile oggetto di contratto di leasing, libero da persone e cose.

Con tale atto di precetto la [REDACTED] ha, quindi, intimato alla [REDACTED] "di rilasciare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto completamente liberi da persone e/o cose sue e/o di terzi (...) l'immobile oggetto del contratto di leasing".

È incontestabile che l'unica possibilità di reazione giuridica da parte del debitore alla intimazione contenuta nel precetto, sia l'instaurazione di un giudizio di opposizione, disciplinato dagli artt. 615 e ss. del codice di procedura civile.

Nessuna censura, quindi, può essere mossa alla opponente in merito alla scelta dell'azione e all'individuazione del giudice competente (quello previsto dall'art. 26 c.p.c. per l'esecuzione forzata, individuato con quello del luogo ove le cose si trovano) effettuata, in quanto conseguenza obbligata alla, invece censurabile, irrituale scelta della creditrice di notificare un precetto al fine di ottenere l'attuazione del provvedimento cautelare emesso in suo favore dal Giudice del Tribunale di Treviso.



L'art. 669 *duodecies* intitolato "Attuazione", contenuto nella sezione prima del capo III del Titolo I del libro IV del codice di procedura civile, relativa ai "Procedimenti Cautelari in generale" (che disciplina il c.d. "processo cautelare uniforme"), infatti, prevede che: "salvo quanto disposto dagli artt. 677 ss. in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene (...), mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione (...)".

Tanto chiarito e rilevato che ogni eventuale pregiudizio conseguente alla inutile instaurazione del presente giudizio, non può che essere imputato alla stessa precettante che avrebbe dovuto rivolgersi al giudice della cautela per ottenerne l'attuazione, deve ulteriormente rilevarsi che l'esecuzione minacciata dalla [REDACTED] con la notifica del precetto, non poteva che essere sospesa, per la semplice e ineluttabile ragione che non può porsi in essere nessuna azione esecutiva in assenza di titolo esecutivo.

Il provvedimento cautelare, pacificamente, non costituisce titolo esecutivo nel senso voluto dall'ordinamento e disciplinato dall'art. 474 c.p.c. e,



quindi, non può essere messo in esecuzione nelle forme disciplinate dal libro III del codice di rito intitolato "Processo di esecuzione".

Ciò è peraltro evidente proprio in virtù della previsione normativa di cui all'art. 669 *duodecies* che disciplina in modo specifico i modi e i termini per porre in esecuzione i provvedimenti cautelari, così sottolineandone la loro diversità rispetto ai "titoli esecutivi".

L'unica ragione per la quale questo giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia "pretesamente" esecutiva del "preteso" titolo esecutivo azionato dalla [REDACTED]

[REDACTED] è quella della sua mancata forza di titolo esecutivo come, peraltro, risulta espressamente dal provvedimento emesso in data 3.6.2015.

Non resta, quindi, che accogliere l'opposizione e dichiarare che la [REDACTED]

non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti della [REDACTED] in relazione al provvedimento del giudice del Tribunale di Treviso notificato in uno con il precetto qui impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio (in assenza di nota spese depositata) in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico, Dott.ssa Giovanna Golinelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.



3693/15 R.G. tra [REDACTED] contro [REDACTED]

[REDACTED], ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione, dichiara che [REDACTED] non ha titolo per procedere esecutivamente nei confronti della [REDACTED], in forza del provvedimento cautelare notificato unitamente al precetto in data 16.5.2015;
- condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali ed in € 545,00 per spese, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Bergamo, il 9 giugno 2017

Il Giudice

